

Regolamento Comunale disciplinante

PARTE I

la riscossione coattiva delle entrate comunali: tributarie e patrimoniali

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 792 a 804

PARTE II

la definizione di alcuni aspetti nella gestione dei tributi locali

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 – ART.1 commi da 161 a 171

Approvato con delibera di C. C. n. 16 del 25/06/2020

INDICE

PARTE I: LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Articolo 1 - Accertamento esecutivo tributario

Articolo 2 – Accertamento esecutivo patrimoniale

Articolo 3 - Riscossione coattiva

Articolo 4 – Interessi moratori

Articolo 5 – Costi di elaborazione e notifica

Articolo 6 –Rateizzazione

Articolo 7 – importo minimo per attivazione riscossione coattiva

PARTE II: DETERMINAZIONE ASPETTI PARTICOLARI DEI TRIBUTI LOCALI

Art 8 – Determinazione della misura annua degli interessi

Art 9 – Importi minimi dei versamenti/rimborsi dei tributi locali

Art. 10 – Compensazione

Art. 11 – Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali

Art. 12 – Entrata in vigore

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/1997, disciplina:

PARTE I:

le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, intesi sia come entrate tributarie sia come entrate patrimoniali, successivamente alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 secondo la disciplina prevista dall'art. 1 dal comma 792 al comma 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PARTE II:

la misura degli interessi sugli atti di accertamento e di rimborso dei tributi locali, alcuni aspetti in termini di sanzioni negli atti di accertamento, la disciplina della compensazione, gli importi minimi da versare e gli arrotondamenti in materia di tributi locali secondo la disciplina prevista all'articolo 1 dal comma 161 al comma 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

PARTE I: LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 3 - Riscossione coattiva

1. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dall'ufficio che cura l'entrata tributaria o l'entrata patrimoniale anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
5. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate

patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

6. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
7. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 4 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 5 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 6 –Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50.00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 50,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. L'importo di cui sopra per la definizione delle fasce di rate concedibili, nel caso di notifica contestuale di avvisi di accertamento riferiti a più annualità dello stesso tributo, si determina sommando l'importo degli avvisi ricevuti;
3. La richiesta di rateizzazione per importi sino a € 6.000,00 è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.
4. La richiesta di rateizzazione per importi superiori € 6.000,00 è differenziata a seconda che il richiedente sia una persona fisica o giuridica come di seguito dettagliata:
 - a) **Per le persone fisiche/titolari di imprese individuali** la rateizzazione può essere concessa, previo istanza documentata, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento alla famiglia anagrafica del contribuente:
 - isee inferiore a euro 20.000,00 che con delibera di Giunta Comunale è possibile aggiornare
 - qualora l'isee fosse superiore al limite di cui al punto precedente, ma il patrimonio immobiliare di proprietà fosse oggetto di pignoramento, verrà rideterminato un isee escludendo il valore immobiliare pignorato;
 - perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare
 - riduzione significativa del reddito familiare a causa di: mobilità, cassa integrazione, riduzione a seguito di accordi sindacali/aziendali dell'orario di lavoro, cessazione dell'attività professionale o d'impresa;
 - gravi e documentati motivi di salute
 - infortunio o decesso del percettore di reddito del nucleo familiare
 - presenza di relazione del servizio sociale di obiettiva difficoltà economico-sociale del nucleo familiare

b) **Per le persone giuridiche** la rateizzazione può essere concessa, previo istanza documentata, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- presentazione degli ultimi tre bilanci o di altra documentazione fiscale o bancaria che dimostrino una difficoltà economica, finanziaria e di liquidità della società;
 - società soggetta a procedura di concordato preventivo;
 - società il cui personale è stato posto in cassa integrazione, mobilità
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 4, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
 6. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata
 7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
 8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
 9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 10. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
 11. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
 12. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, con istanza debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili

Articolo 7 – importo minimo per attivazione riscossione coattiva

1. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

PARTE II: DETERMINAZIONE ASPETTI PARTICOLARI DEI TRIBUTI LOCALI

Art 8 – Determinazione della misura annua degli interessi

1. Gli interessi da applicare nel caso di emissione di provvedimento di accertamento o di rimborso di tributi comunali sono dovuti nella misura del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art 9 – Importi minimi dei versamenti/rimborsi dei tributi locali

1. Gli importi minimi, sia per effettuare il versamento che per richiedere il rimborso, sono fissati nella seguente misura:
 - Per la Tosap l'importo è pari a € 2,00;
 - Per l'imposta di pubblicità l'importo è pari a € 1,00;
 - Per l'imposta di affissione l'importo è pari a € 1,00
 - Per l'imu, tasi e tari si rinvia agli specifici regolamenti;
2. I contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risulta inferiore ai limiti sopra riportati.
3. I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero né di rimborso quando il credito o il debito dell'Ente risulti inferiore ai limiti sopra riportati.

Art. 10 – Compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali come qui di seguito disciplinato:
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune;
 - b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
 - c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione

- d) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi comunali per i quali è già stata avviata la riscossione coattiva.

Art. 11 – Arrotondamenti per il pagamento dei tributi locali

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.